

Disegno di legge: <<Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37>>.

Articolo 1

(Disposizioni generali di coordinamento)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli da 2 a 10, la parola <<Servizio>>, dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è sostituita dalla parola <<Settore>>:

- a) articolo 3, comma 3;
- b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;
- c) articolo 7, comma 1;
- d) articolo 8, commi 1 e 2;
- e) articolo 9, comma 2;
- f) articolo 10, comma 1;
- g) articolo 11, commi 5;
- h) articolo 12, comma 2;
- i) articolo 15, comma 1;
- l) articolo 16, comma 1.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole da <<nei successivi>> e fino a <<costruzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 5 le parole da <<emanate>> e fino a <<CE">> sono sostituite dalle seguenti: <<per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa statale in materia di contratti pubblici>>;
- b) nel comma 6 le parole da <<nel capitolo>> e fino a <<2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<Ogni>> e fino a <<architettura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Salvo quanto previsto al comma 2bis, ogni modifica strutturale>>;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2.>>;
- c) nel comma 6 dopo la parola <<o>> sono aggiunte le seguenti: <<i riferimenti>>.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole da <<e delle altre>> fino a <<integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<della normativa statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>;
- b) nel comma 2:
1) le parole da <<e dei>> fino a <<tecniche>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla normativa statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

- a) nel comma 2 le parole da <<di tale procedura>> fino a <<La piattaforma esegue tali>> sono sostituite dalle seguenti: <<della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma, consentono, inoltre, ai fini della verifica>>;
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

<< 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa simica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:

a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:

- 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
- 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
- 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
- 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
- 6) scheda di sintesi riportante alcuni dati inseriti nella piattaforma, per come previsto nel regolamento attuativo;

b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:

- 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
- 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
- 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento;
- 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare al punto 10.2 NTC18;
- 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni.

3bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:

a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifiche normative di settore;

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;

c) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista.

3quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare:

- esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.>>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<materia>> sono inserite le seguenti: <<e dal regolamento di attuazione>>.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, le parole <<anche se>> fino a <<D.M. 14 gennaio 2008>> sono sostituite dalle seguenti: << per le opere previste dall'art. 7 della l. 1086/1971, dall'art. 67 del d.p.r. 380/2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380>>.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, è così modificato:

a) nel comma 3 le parole <<nel proprio certificato di collaudo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per come stabilito dal regolamento di attuazione,>>;

b) nei commi 4 e 5 le parole <<NTC 2008>>, dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti:<<norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,>>.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, dopo la parola <<9>> sono inserite le seguenti: <<e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11>>.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.